



IL TRIBUNALE DI PADOVA

nella persona dei seguenti magistrati:

Dott.ssa Caterina Santinello	Presidente
Dott. Giuseppe Giovanni Amenduni	Giudice
Dott.ssa Silvia Segalina	Giudice relatore

riunito in camera di consiglio, ha emesso il seguente

DECRETO

nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 6393/2025 RG, rimessa al collegio per la decisione all'udienza del 29.04.2026, vertente tra [REDACTED]
[REDACTED], rappresentato e difeso dagli avv. [REDACTED]
[REDACTED], e la Curatela della liquidazione giudiziale di [REDACTED]
[REDACTED] in persona del curatore, opposta costituita, rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED].

Con ricorso depositato il 24.12.2025 il sig. [REDACTED] ha proposto opposizione, ai sensi dell'art. 206 CCII, al decreto del 28.11.2025 con cui il giudice delegato della procedura di liquidazione giudiziale, aperta con sentenza nei confronti di [REDACTED] nel dichiarare esecutivo lo stato passivo, ha escluso la sua istanza di ammissione del credito, in via privilegiata *ex art. 2751 bis n. 2 c.c.*, di euro 25.476,00, importo da costui richiesto a titolo di compenso per l'attività di *advisor* finanziario svolta a favore della società, avendo egli predisposto il

piano di concordato semplificato. In particolare, il giudice, nel giungere a tale conclusione, ha recepito le osservazioni della curatela, da un lato, volte a valorizzare l'assenza del conferimento di un formale incarico sottoscritto tra la società e l'istante ma solo di un verbale ex art. 120 CCII riportante la dichiarazione unilaterale resa dal liquidatore della società e, dall'altra, l'esistenza di una situazione di insolvenza già a far data dal 2022, riconoscendo, dunque, la strumentalizzazione dell'accesso alla CNC, conclusasi negativamente, avviata al sol fine di conseguire le condizioni per l'accesso alla procedura di concordato semplificato, la cui domanda, tuttavia, è stata dichiarata inammissibile dal Tribunale.

Il ricorrente ha, anzitutto, eccepito la violazione e falsa applicazione di una norma di legge, contestando il decreto nella parte in cui ha escluso il credito per l'assenza del conferimento di un formale incarico nei suoi confronti, al riguardo richiamando il verbale di decisione del liquidatore della società nella parte in cui il sig. [REDACTED] è stato nominato *advisor* della società con il riconoscimento, per l'attività già svolta ai fini della preparazione della documentazione richiesta per la presentazione della domanda di concordato semplificato e per quella da svolgere fino all'omologa, di un compenso forfettario di 20.000,00 euro, oltre oneri di legge.

Ha, inoltre, contestato le conclusioni della curatela, rese in occasione dell'udienza di verifica dello stato passivo del 28.11.2025, e recepite dal decreto, con cui è stato criticato al sig. [REDACTED], non solo di non aver svolto correttamente le proprie prestazioni, donde riconoscerne il suo inadempimento, ma, altresì, di aver consigliato alla società di far accesso alla cnc pur in assenza di un idoneo piano, ma al solo scopo di presentare, all'esito, domanda di concordato semplificato. Al riguardo, nel ricorso in

opposizione, egli ha giustificato tale scelta alla luce della possibilità, al momento dell'istanza di nomina dell'esperto, del risanamento aziendale, dovendosi, invece, scartare l'ipotesi liquidatoria, e ciò anche alla luce della manifestazione di interesse all'acquisto del ramo d'azienda da parte di una società concorrente. In tale direzione è stato richiamato il provvedimento di conferma delle misure protettive reso in occasione del procedimento di composizione negoziata. Nel giustificare l'esito negativo della CNC ha evidenziato le difficoltà nel raggiungere un accordo con il ceto creditorio considerato nel suo complesso, compreso il ramo bancario, nonché le criticità connesse alla ricerca di un investitore cui cedere l'immobile aziendale, dando, quindi, atto della scelta di avviare la procedura di concordato semplificato, in relazione alla quale il Tribunale, ha, in un primo momento, richiesto documentazione integrativa, per poi, solo successivamente, decretarne l'inammissibilità, da qui escludendo la funzionalizzazione della CNC al solo scopo di consentire l'accesso a tale procedura, vista l'attività svolta dal sig. [REDACTED] per tutta la durata della stessa.

Si è costituita in giudizio la liquidazione giudiziale di [REDACTED] [REDACTED] confutando il contenuto dell'atto introduttivo avversario, con riferimento all'asserita contraddizione tra l'assenza di un formale incarico e la possibilità, quindi, di riconoscere un grave inadempimento da parte del sig. [REDACTED], altresì rilevando come, dalla documentazione prodotta da quest'ultimo, emerge come egli abbia assistito la società non solo nella procedura di concordato semplificato ma, pure a monte, nell'ambito della procedura di CNC, donde poterne desumere, già in

tale momento, la sua piena consapevolezza rispetto alla situazione in cui versava la società.

Ha, quindi, contestato anche il secondo motivo di censura, confermando l'inadempimento del sig. [REDACTED], in quanto già alla data del 31.12.2022, come avvalorato dal successivo ricorso per apertura della liquidazione giudiziale, lo stato di insolvenza sarebbe stato evidente, anche a fronte delle numerose azioni giudiziarie esercitate dai fornitori. Ha, dunque, specificatamente contestato la scelta di avviare il percorso di CNC, criticando l'affermazione dell'opponente rispetto alla possibilità, così facendo, di conservare i valori aziendali, certamente compromessi in caso di apertura della liquidazione giudiziale, al riguardo richiamando la relazione peritale nella parte in cui ha attestato come la società, nel 2023, fosse ancora attiva e vitale e ciò ben avrebbe potuto essere valorizzato nell'ambito di una procedura competitiva esperita in sede liquidatoria. Ha, poi, richiamato il provvedimento con cui è stata negata la proroga delle misure protettive, alla luce di un possibile aggravamento della società. Ha, quindi, evidenziato l'inattendibilità del piano, anche in ragione della gestione della posizione debitoria di Ader, non potendosi considerare ammissibile, all'epoca, una proposta di transazione fiscale nell'ambito della CNC, in quanto tale facoltà sarebbe stata riconosciuta con il d.lgs. n.136/2024, con ciò criticando quanto indicato rispetto alla volontà di offrire in pagamento solo il 14% del debito erariale.

Ha, perciò, riconosciuto la possibilità per il curatore stesso di eccepire, in sede di verifica delle domande di ammissione allo stato passivo, l'inadempimento del professionista.

A conclusione della propria memoria di costituzione e risposta ha formulato domanda riconvenzionale di risarcimento del danno per aver il sig. [REDACTED], a conoscenza dei dati societari, concorso nell'aggravamento della società.

All'udienza del 03.03.2026 sono stati concessi i termini per repliche e controrepliche, rispettivamente a parte opponente e parte opposta in ordine all'istanza di risarcimento del danno, formulata in subordine da parte opposta, in ipotesi di modifica del decreto di ammissione dello stato passivo.

Al riguardo la difesa del dott. [REDACTED] ha sollevato eccezione di incompetenza del Tribunale di Padova, essendo la questione di spettanza della Sezione Imprese presso il Tribunale di Venezia, in ogni caso deducendone l'infondatezza. Ha, infatti, escluso la possibilità di ravvisare un'ipotesi di concorso di quest'ultimo con gli organi societari nella causazione del dissesto, invece richiamando l'attività intrapresa nell'ottica di favorire il risanamento aziendale, anche alla luce della manifestazione di interesse all'acquisto del ramo d'azienda, contestando, quindi, i conteggi del curatore rispetto all'aggravamento del dissesto. Rispetto all'eccezione di incompetenza parte opposta ne ha riconosciuta la sua infondatezza stante il mancato coinvolgimento, nel presente giudizio, di ex amministratori o sindaci, in ogni caso ribadendo l'inadempimento del ricorrente e al riguardo contestando il documento prodotto da controparte che presenterebbe dei valori di stima del tutto diversi rispetto a quelli documentati dalla curatela stessa e non condivisibili.

Istruita in via meramente documentale, all'udienza del 29.04.2026, la causa è stata riservata al collegio per la decisione, considerando irrilevante la nomina di CTU come invocato da parte ricorrente.

Sentito il relatore ed esaminati gli atti, ritiene, il collegio, che l'opposizione sia infondata e non meriti, dunque, accoglimento per le ragioni che si diranno.

Ed invero, quanto all'assenza del conferimento dell'incarico professionale, va osservato che la delibera societaria, con cui il sig. [REDACTED] è stato nominato *advisor* finanziario, con riconoscimento della somma di euro 20.000 a titolo di compenso, può valere quale indice presuntivo dell'attribuzione di tale ruolo nei suoi confronti, e, dunque, del perfezionamento del relativo vincolo contrattuale, e ciò permette di valutarne il suo operato. Sicché, pur dovendosi discostare dalle osservazioni della curatela, come recepite dal giudice delegato, rispetto all'assenza del conferimento di un formale incarico, ai fini della risoluzione della presente controversia occorre verificare la diligenza del sig. [REDACTED] nello svolgimento della propria prestazione, tale da legittimarlo ad invocare una pretesa creditoria nei confronti della procedura, e, sotto questo aspetto, va riconosciuto il suo inadempimento.

Ed, infatti, va, senz'altro, riscontrata una gestione non diligente da parte di costui, potendosi, al riguardo, condividere le osservazioni della curatela in ordine all'esistenza di una situazione di insolvenza già al momento dell'accesso alla CNC tale da giustificare la proposizione di una domanda di apertura della liquidazione giudiziale, in quanto la strada, invece, intrapresa ha arrecato un evidente pregiudizio per il ceto creditorio, stante la significativa riduzione dei valori aziendali. In questo senso i documenti contabili, come richiamati dalla curatela, non si prestano ad una diversa interpretazione atteso che nel bilancio di esercizio del 2023 la società riportava un passivo di quasi circa 5.000.000,00 di euro e un attivo pari a

euro 1.736.539,00, con un patrimonio netto pari a circa 3.200.000,00 euro. Al riguardo si richiama l'ordinanza con cui non sono state confermate le misure protettive e cautelari nella parte in cui ha evidenziato *“come la ricorrente si trovi in stato non solo di crisi ma di insolvenza, con un'attività d'impresa che non è in grado di produrre utili ma rilevanti perdite di esercizio. Si richiama quanto indicato nel ‘piano di risanamento’ (doc. 2 allegato al ricorso per misure protettive), ove si dà atto, per l'esercizio 2022, di un attivo di euro 2.882.419, a fronte di un passivo di euro 5.724.409, per una perdita di esercizio di euro 2.968.856 e un patrimonio netto negativo per euro 2.841.990. Situazione non migliorata nei primi 8 mesi del 2023 [...] risultando ad agosto 2023 [...] perdite di esercizio per euro 480.959 e un patrimonio netto negativo per euro 3.322.950. È quindi evidente che l'attività è da tempo esercitata in perdita e che, in assenza di un piano di risanamento adeguato, la sua continuazione non può che aumentare l'indebitamento e danneggiare i creditori sociali.”* E ciò trova conferma anche alla luce del bilancio di esercizio per l'anno 2024 atteso che l'attivo era pari a circa euro 640.000,00 il passivo di oltre 7.000.000,00 euro, con un patrimonio netto di più di 6.000.000,00 di euro, a riprova dell'andamento certamente negativo della società.

I dati di bilancio come richiamati avrebbero dovuto indurre il sig.  a non considerare il piano attendibile e ciò anche per l'assenza di concrete interlocuzioni con il ceto creditorio, e in particolare con il creditore erariale, pur prevedendosi, comunque, la falcidia del relativo importo con soddisfo parziale del 14%, al di fuori di una ipotesi di transazione fiscale, all'epoca dei fatti, ammessa solo in caso di concordato e di omologa di accordi di ristrutturazione del debito. È, quindi, evidente che non potendo operare la

transazione fiscale, il pagamento nella percentuale come indicata rendeva il piano certamente non praticabile. Ulteriore profilo di inattendibilità sarebbe derivato dal riferimento alla cessione del ramo d'azienda a favore di [REDACTED] [REDACTED] tuttavia, dovendosi evidenziare come detta società ha formulato niente più che una manifestazione di interesse, senza versare né alcuna cauzione né una garanzia. Del resto, lo stesso immobile aziendale, in relazione al quale nel piano si era dato atto di due proposte di acquisto, in origine ceduto alla società [REDACTED] S.p.a. nella procedura liquidatoria, è stato rivenduto ad un importo superiore rispetto a quello precedente, di quasi 4.000.000,00, a conferma della scarsa valorizzazione di tale asset durante la composizione negoziata della crisi.

Le considerazioni che precedono consentono di evidenziare il negligente operato del sig. [REDACTED] non solo in relazione alla procedura di concordato semplificato ma anche rispetto alla procedura di CNC. Correttamente, il curatore, in sede di verifica dello stato passivo, ha eccepito l'inadempimento del ricorrente, ponendo, quindi, a carico di costui l'onere di provare di aver diligentemente svolto il proprio incarico. Egli, tuttavia, ha richiamato circostanze non condivisibili, non potendosi valorizzare, come invece prospettato, il provvedimento di conferma delle misure protettive e neppure il decreto del tribunale con cui sono state richieste integrazioni in sede di concordato semplificato, posto che sia l'una che l'altra procedura hanno, comunque, avuto esito negativo, senza che il sig. [REDACTED], al riguardo, abbia dato conto del verificarsi di fattori esterni imprevedibili tali da pregiudicarne una positiva conclusione. In questa direzione va richiamato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, anche di recente ribadito, nella parte in cui, ferma la possibilità del curatore di eccepire l'inadempimento

dell'*advisor* in sede di ammissione allo stato passivo, ha posto a carico di costui l'onere di provare di aver diligentemente svolto il proprio incarico. Cfr. Cass. n. 22781/2024 secondo cui *“il curatore che solleva nel giudizio di verifica l'eccezione d'inadempimento, secondo i canoni diretti a far valere la responsabilità contrattuale, ha (solo) l'onere di allegare e provare l'esistenza del titolo negoziale, contestando, in relazione alle circostanze del singolo caso, la non corretta (e cioè negligente) esecuzione della prestazione o l'incompleto adempimento, restando, per contro, a carico del professionista (al di fuori di una obbligazione di risultato, pari al successo pieno della procedura) l'onere di dimostrare l'esattezza del suo adempimento per la rispondenza della sua condotta al modello professionale e deontologico richiesto in concreto dalla situazione su cui è intervenuto con la propria opera ovvero l'imputazione a fattori esogeni, imprevisti e imprevedibili, dell'evoluzione negativa della procedura, culminata nella sua cessazione (anticipata o non approvata giudizialmente) e nel conseguente fallimento (Cass. 18705/2016, 25584/2018, Cass- SU n. 42093 del 2021, in motiv. e da ultimo Cass.35489/2023).* 2.3 Il Tribunale di Napoli ha fatto buon governo dei suindicati principi giurisprudenziali, avendo evidenziato che la mancata apertura della procedura concordataria per la non conformità del piano e della proposta al paradigma legale costituisca un elemento valutativo del non corretto adempimento della prestazione professionale quanto meno nella scelta dello strumento concordatario e nell'assolvimento degli obblighi informativi del cliente”. Ed invero, nella fattispecie oggetto del presente giudizio, l'inattendibilità del piano, quale parametro valutativo valorizzato dalla giurisprudenza sopra citata nella verifica della diligenza impiegata dal professionista, è emersa

non solo in occasione dell'ordinanza di rigetto della conferma delle misure protettive e cautelari, ove si è evidenziato l'irreversibile situazione di dissesto aziendale e l'inadeguatezza del piano a poterla superare anche alla luce "delle gravi lacune", nonché pure a seguito del decreto di inammissibilità della domanda di concordato semplificato per mancanza dei requisiti normativamente previsti, non potendosi ammettere la falcidia del debito erariale. Ciò vale ad evidenziare l'inadempimento dell'*advisor* nella misura in cui egli non ha individuato uno strumento adeguato alla risoluzione della crisi. Conclusivamente, alla luce degli elementi acquisiti, può ritenersi che il sig. , certamente consapevole della situazione patrimoniale al momento della domanda di CNC, avrebbe dovuto sconsigliare tale strada nonché quella volta all'omologa del concordato semplificato.

La domanda riconvenzionale, relativa alla richiesta di risarcimento del danno, proposta dalla procedura convenuta in subordine, va dichiarata, *ex officio*, inammissibile in quanto una tale facoltà è preclusa al curatore che, infatti, nel giudizio di opposizione allo stato passivo, può soltanto formulare eccezioni ancorché non sottoposte all'esame del giudice delegato. In questo senso va richiamata l'ordinanza n. n. 27902 del 2020 della Corte di Cassazione la, quale, in relazione alla Legge fallimentare ma con considerazioni estendibili anche al codice della Crisi d'impresa, ha precisato che " *la L. Fall., art. 99, configurando il giudizio di opposizione allo stato passivo in senso impugnatorio, soltanto "esclude l'ammissibilità di domande nuove, non proposte nel grado precedente, quali le domande riconvenzionali, non essendo tali domande previste dal comma 5 di tale disposizione, il quale contiene la precisa indicazione del contenuto della*

memoria difensiva del curatore fallimentare e specificamente delle difese che in quella sede devono essere svolte a pena di decadenza, comprensiva delle eccezioni e delle prove” (Cass. 6900/2010)”. Analogamente, del resto, la possibilità di introdurre domande riconvenzionali nella memoria difensiva non è contemplata dall’art. 207, comma 7, CCII.

Sicché, alla luce delle considerazioni sopra esposte, l’opposizione va rigettata.

Quanto al governo delle spese processuali, ai sensi dell’art. 91 c.p.c., queste vanno poste a carico di parte ricorrente giusta la sua soccombenza, secondo il D.M. n. 104/2022 previste per lo scaglione fino a euro 26.000,00 per la fase di studio, introduttiva e decisoria secondo i valori medi.

Sussistono, inoltre, i requisiti di cui all’art. 13, comma 1 *quater*, D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

- rigetta l’opposizione e pertanto conferma il decreto opposto;
- condanna il sig. [REDACTED] alla refusione delle spese di lite nei confronti della liquidazione giudiziale di [REDACTED] che liquida in euro 2.700,00 oltre accessori di legge se previsti.

Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 4.6.2026.

Il Presidente

Dott.ssa Caterina Santinello